

Notiziario Inca

N.2/2012

Speciale pensioni

Totalizzazione
dei periodi assicurativi
(D.Lgs. n. 42/2006)






Notiziario Inca

N. 2/2012

Speciale pensioni

Totalizzazione
dei periodi assicurativi
(D.Lgs. n. 42/2006)



DIRETTORE RESPONSABILE

Lisa Bartoli

REDAZIONE

Sonia Cappelli

Via G. Paisiello 43
00198 Roma
Tel. (06) 855631
Fax (06) 85352749
E-mail:
comunicazione-informazione@inca.it

PROPRIETÀ E AMMINISTRAZIONE

Ediesse srl
Viale di Porta Tiburtina 36
00185 Roma
Tel. (06) 44870283/260
Fax (06) 44870335

ABBONAMENTO NOTIZIARIO INCA

annuo € 25,00 - estero € 50,00
una copia € 6,00
C/C post. n. 935015
intestato a Ediesse srl
Viale di Porta Tiburtina 36
00185 Roma, indicando la causale
di versamento «Notiziario Inca»

Spedizione in abbonamento
postale 45% comma 20/b art. 2,
legge 662/1996 Filiale di Roma
iscritto al n. 363/83 del Registro
delle pubblicazioni periodiche
del Tribunale di Roma
il 22.12.1983

Progetto grafico: Antonella Lupi
Stampa: Tipografia O.GRA.RO. srl
Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma

CHIUSO IN TIPOGRAFIA
IL 14 GIUGNO 2012

*La guida è stata redatta da Giuliano Ferranti,
Francesco Baldassari, Rossella Misci, Patrizia Palombo,
Cristian Perniciano con il coordinamento generale
dei testi effettuato da Caterina Di Francesco.*

*Si ringraziano per la collaborazione Gian Battista Ricci
(Inca Lombardia), Giovanni Marcante (Inca Veneto),
Franco Vergine (Inca Puglia) e Angela Neve Calderone
(Inca Lazio).*

*Si ringraziano le Direzioni centrali degli Istituti
previdenziali Inps ed ex Inpdap per il contributo
in termini di orientamenti interpretativi
offerti su richiesta dell'Inca.*

▼ **Sommario**

▼ Presentazione	7
▼ Premessa	11
D Evoluzione della normativa sulla totalizzazione	11
▼ Definizione e destinatari	13
D La totalizzazione nel decreto legislativo 42/2006	13
D Destinatari	13
D L'Enasarco e gli altri Fondi Integrativi	15
D Fondi sostitutivi Inps	16
a) <i>Fondo spedizionieri doganali</i>	16
b) <i>Fondo ex Dazieri</i>	17
c) <i>Fondi elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e volo</i>	17
▼ Le condizioni richieste per la totalizzazione	19
D Condizioni generali	19
D Lavoratori titolari di pensioni	20
D Richiesta restituzione dei contributi	22
D Totalizzazione e ricongiunzione	23
a) <i>Ricongiunzioni concluse prima del 3 marzo 2006</i>	25
b) <i>Ricongiunzioni in corso</i>	25
▼ Prestazioni pensionistiche conseguibili	29
D Tipologia delle prestazioni	29
D Pensione di vecchiaia	29
D Pensione con 40 anni di contribuzione	31
D Pensione di inabilità	34
D Pensione ai superstiti	38
a) <i>Pensione indiretta</i>	38
b) <i>Pensione di reversibilità</i>	40

▶ Decorrenza dei trattamenti pensionistici	44
<i>Dipendenti pubblici</i>	46
▼ Determinazione dell'anzianità contributiva	49
▶ Criteri generali	49
▶ Conversione dei periodi di iscrizione	49
▶ Anzianità minima richiesta nella singola gestione	50
▶ Periodi coincidenti con altre gestioni	51
▶ Periodi di maggiorazione contributiva	53
<i>Particolarità sulle maggiorazioni dei Ferrovieri e iscritti ai Fondi esclusivi</i>	55
<i>Le maggiorazioni ammesse nel calcolo contributivo</i>	57
▶ L'anzianità contributiva dei lavoratori agricoli dipendenti e autonomi	57
<i>Contribuzione da solo lavoro dipendente</i>	58
<i>Contribuzione da lavoro dipendente e da lavoro autonomo</i>	58
▶ Periodi di lavoro all'estero	59
<i>Totalizzazione nazionale congiuntamente alla totalizzazione internazionale</i>	60
<i>a) Periodi esteri per perfezionare il requisito triennale richiesto fino al 31.12.2011</i>	60
<i>b) Periodi esteri per perfezionare il diritto a pensione totalizzata</i>	61
▼ Procedimento	63
▶ Domanda, istruttoria e definizione della richiesta	63
▶ Procedura informatica per Enti	64
▼ Calcolo delle prestazioni pensionistiche	67
▶ Modalità di liquidazione del trattamento pensionistico	67
▶ Enti previdenziali pubblici	67
<i>a) Pro-quota contributivo per pensioni di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione e indiretta</i>	67
<i>b) Lavoratori che raggiungono il diritto autonomo a pensione</i>	72
<i>c) Pensione di inabilità</i>	76
<i>d) Presenza di periodi di lavoro soggetti a maggiorazioni</i>	79
▶ Enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 509/1994	80
▶ Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 103/1996	83
▼ Pensione totalizzata	85
▶ Categorie attribuite e modalità di erogazione della pensione	85
▶ Maggiorazioni sociali	86
▶ Trattamento minimo	86

▶ Trattamenti di famiglia	87
▶ Regime di cumulo pensione/lavoro	87
<i>Pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione</i>	87
<i>Pensioni di inabilità e indiretta ai superstiti</i>	88
▶ Supplementi di pensione	88
▶ Pensione supplementare per i periodi esclusi dalla totalizzazione	89
▶ Gestione dei ricorsi	90
<i>A chi presentare il ricorso giudiziario</i>	90
▼ Valorizzazione della contribuzione	91
▶ Altre norme in vigore su cumulo/computo/ricongiunzione/ totalizzazione	91
▶ Contribuzione versata nelle gestioni speciali lavoratori autonomi e nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti	92
▶ Contribuzione versata nell'ex Enpals e nell'Inps	92
▶ Contribuzione versata nell'ex Inpdap e nell'assicurazione generale obbligatoria Inps	94
▶ Contribuzione versata in diverse gestioni ex Inpdap	96
▶ Inps-Inpgi e altre gestioni	96
▶ Casse liberi professionisti – Inps/ex Inpdap	97
▶ Ricongiunzione per gli iscritti agli Enti privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 103/1996	98
▶ Computo nella gestione separata Inps	99
▶ Opzione per il sistema contributivo	101
▶ Cumulo per destinatari del sistema contributivo	102
▶ Totalizzazione in regime internazionale	103
a) <i>Accordi internazionali</i>	103
b) <i>Totalizzazione multipla in regime internazionale</i>	105
c) <i>Alcune specificità della totalizzazione in regime internazionale</i>	108
d) <i>Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno</i>	110
▶ Valutazioni sulla convenienza della totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006	110
<i>Alcune casistiche</i>	111
▼ Modulistica	115
▶ Domanda pensione di anzianità - vecchiaia	117
▶ Domanda pensione di inabilità	123
<i>Certificato medico</i>	128
▶ Domanda pensione indiretta ai superstiti	131

▼ Riferimenti legislativi e operativi	137
▶ D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42	139
▶ Direttiva Ministro del lavoro del 2.3.2006	145
▶ Elenco circolari e messaggi degli Istituti previdenziali	149

Presentazione

*Luigina De Santis**

La totalizzazione dei contributi, vale a dire la possibilità di mettere insieme gratuitamente i contributi versati in diverse casse pensionistiche italiane al fine di perfezionare il diritto a pensione, è stata al centro di un percorso normativo lungo e farraginoso contrassegnato anche da due rilevanti interventi della Corte Costituzionale.

In questi anni, abbiamo sentito tante volte sollecitare lavoratrici e lavoratori ad essere disponibili a cambiare lavoro, a sfidarsi in nuovi processi formativi per adattare le loro competenze alle mutate esigenze del sistema produttivo, a lasciare la certezza offerta dalle modeste indennità a sostegno del reddito che il welfare italiano era in grado di assicurare loro.

Purtroppo a queste sollecitazioni non ha fatto seguito una politica previdenziale coerente se è vero che in oltre dieci anni l'istituto della totalizzazione, che interessa appunto i lavoratori più dinamici nel mercato del lavoro, molte volte per scelta, altre per costrizione, presenta ancora caratteri di forte penalizzazione.

L'istituto della totalizzazione trae origine da un pronunciamento della Corte Costituzionale del 1999 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi, violando così l'art. 3 della Costituzione.

Sulla spinta di questa sentenza, la possibilità di totalizzare i contributi viene introdotta nell'ordinamento previdenziale nel 2000 con l'art. 71 comma 1 della legge 388 (Totalizzazione dei periodi assicurativi) in base alla quale il lavoratore che non ha maturato alcun trattamento pensionistico in nessuna gestione, comprese le casse libero professionali, attraverso il cumulo dei contributi, potrà utilizzare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni.

Al lavoratore o alla lavoratrice, con l'art. 71, viene dunque offerta la possibilità di totalizzare i contributi per raggiungere i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia nonché per i trattamenti pensionistici di inabilità. Restava esclusa la possibilità di av-

* Collegio Presidenza Inca Cgil.

valersi della totalizzazione per ottenere la pensione di anzianità o l'assegno d'invalidità, esclusioni che denotano quel carattere di penalizzazione della totalizzazione cui si faceva cenno all'inizio.

Nelle intenzioni del legislatore, la totalizzazione dei contributi avrebbe consentito al lavoratore di operare una scelta tra ricongiunzione dei contributi, in alcuni casi onerosa, e totalizzazione gratuita degli stessi.

La legge n. 388/2000 prevedeva l'emanazione, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreti che avrebbero dovuto stabilire precise modalità attuative dell'art. 71, cosa che avvenne solo parzialmente con il decreto del 7 febbraio 2003 n. 57.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ritenne di dover tornare sulla questione con la sentenza n. 198 del 16 maggio 2002 sottolineando che: «Nella prospettiva dell'ordinamento nazionale, la totalizzazione risponderebbe, piuttosto, ad un'esigenza di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro, consentendo al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, i contributi che, in ragione dei percorsi lavorativi intrapresi, siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali».

La Corte si appellava alle responsabilità e alla discrezionalità del legislatore nel compiere scelte più ampie sulla totalizzazione, scelte che potevano andare ben al di là di quanto la stessa Corte aveva affermato con la sentenza n. 61 del 1999, vale a dire che la totalizzazione dei contributi dovesse essere riservata al lavoratore che non ha maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni alle quali è stato iscritto.

Bisogna attendere ancora degli anni prima che il legislatore si decida a mettere mano all'istituto della totalizzazione. Ciò avviene con la legge n. 243/04 nella quale si stabilisce che occorre «rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in uno dei fondi presso cui siano accreditati i contributi».

Il decreto legislativo n. 42/2006 attua la delega conferita al governo dalla legge n. 243 ma tiene conto solo parzialmente delle indicazioni della Corte Costituzionale. Infatti la totalizzazione potrà avvenire anche se nelle diverse gestioni viene maturato il requisito minimo a pensione, ma a condizione che i periodi non coincidenti siano di durata non inferiore a 6 anni e la totalizzazione sia finalizzata all'ottenimento della pensione di vecchiaia a 65 anni (uomini e donne), o di anzianità con 40 anni di contributi.

Il sindacato manifestò molte riserve sui contenuti del decreto legislativo, pur considerandolo un primo passo positivo nella direzione da seguire.

Per questo, mutata la stagione politica e riapertosi, finalmente, lo spazio del confronto e della concertazione sociale, il sindacato tornò sulla questione. Nel 2007, stipulando con il governo Prodi il Protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitività per l'Equità e la Crescita sostenibile, si adoperò per inserire un capitolo «Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)» nel quale si prevedeva «una ampia riforma della totalizzazione per riassorbire e superare la ricongiunzione, attuando a questo scopo interventi che assicurassero ai lavoratori l'utilizzabilità dei contributi versati».

L'impegno assunto dal governo con la firma del Protocollo fu trasfuso dal Parlamento nella legge n. 247/2007, con la quale, all'art. 1 commi 76-78, venne ridotta significativamente la durata dei periodi totalizzabili, da 6 a 3 anni.

Cambiando il quadro politico, tra le tante opportunità perse ci furono anche gli impegni consacrati dalla legge n. 247/2007 che restò, purtroppo, inattuata in parti politicamente assai qualificanti.

Tornando all'attualità, non possiamo sottacere la mancata istituzione di quella Commissione che, con la partecipazione delle forze sindacali, avrebbe dovuto elaborare i nuovi coefficienti per il calcolo contributivo. «Saltata» la Commissione, ci troviamo ora con coefficienti stabiliti da un decreto del Ministero del lavoro che non siamo in grado di valutare rispetto ai criteri che la legge n. 335/1995 detta in questo campo.

La totalizzazione dei contributi torna nella discussa manovra pensionistica del governo Monti.

La legge n. 214/2011 consente, finalmente, di totalizzare tutti i periodi contributivi non coincidenti, indipendentemente dalla loro durata; viene eliminato, dunque, il vincolo dei 3 anni ma restano, purtroppo, tutti gli altri elementi negativi, *in primis* il calcolo contributivo e la decorrenza dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti, «inflitta» anche a lavoratori e lavoratrici che cumulino due periodi di lavoro dipendente.

Nel nostro lavoro quotidiano di Patronato ci troviamo ad offrire sostegno e consulenza a lavoratori e lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue per interruzioni di lavoro involontarie; ricerca di migliori opportunità di carriera e di retribuzione; interessi professionali nuovi; lavoratori e lavoratrici che, elogiati e ritenuti meritevoli da chi predica l'esigenza di aprirsi al cambiamento, devono scegliere «tra due fuochi»: la riduzione sostanziosa dell'importo di pensione perché calcolato con il sistema contributivo o il pagamento di oneri rilevanti per ricongiungere tutti i contributi in una sola gestione, a seguito dei guasti prodotti dalla legge n. 122/2010, ai quali non si

riesce a mettere riparo nonostante un forte impegno dei diretti interessati, dei sindacati e dei parlamentari competenti in materia previdenziale.

In queste settimane, la battaglia sulla ricongiunzione onerosa ha riaperto il dibattito e l'interesse intorno alla totalizzazione, indicata da alcuni come la giusta via d'uscita per chi abbia contribuzioni in diverse gestioni e non voglia sobbarcarsi il pagamento degli oneri di ricongiunzione.

Purtroppo chi avanza questa proposta tace su due aspetti essenziali: l'obbligo del calcolo contributivo e la decorrenza a 18 mesi.

Per questo l'iniziativa della Cgil e dell'Inca non si fermerà.

Vogliamo che si superino i vecchi vincoli che penalizzano l'istituto della totalizzazione anche perché, in futuro, saranno sempre di più le lavoratrici ed i lavoratori che vi faranno ricorso come aveva già sottolineato, dieci anni fa, la Corte Costituzionale a detta della quale la totalizzazione deve essere capace «di rispondere ai nuovi bisogni sociali creati dalla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro ed alla pluralità dei percorsi lavorativi intrapresi».

L'obiettivo di questa Guida è consentire alle operatrici ed agli operatori dell'Inca di assicurare una consulenza qualificata ai tanti, lavoratori e lavoratrici, che dopo una vita di lavoro si trovano a dover compiere scelte rilevanti, da cui dipenderà la serenità della loro vecchiaia.

Grazie a tutti quelli che vi hanno lavorato.

